

Il diritto penale nel tardoantico romano
Terza edizione della ‘Cattedra Giorgio Luraschi’
(Trento, 6 luglio 2021)

1. Nel pomeriggio della giornata del 6 luglio 2021 – anniversario del decennale dalla scomparsa di Giorgio Luraschi – si è svolta la terza edizione della omonima Cattedra a lui intitolata e dedicata allo studio del diritto pubblico romano. Il *webinar*, dal titolo *Il diritto penale nel tardoantico romano*, è stato organizzato a cura di Massimo Miglietta e Tommaso Beggio (Università di Trento).

I lavori sono stati presieduti da Gianni Santucci (Università di Trento) e sono stati aperti dalle parole di saluto rivolte ai partecipanti dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza di Trento, Fulvio Cortese.

A seguire, ha preso la parola Miglietta, fondatore e direttore della *Cattedra Luraschi*, il quale – oltre a ricordare la figura del compianto Maestro – ha preannunciato la prossima pubblicazione del volume di Atti della precedente edizione della Cattedra.

Miglietta ha rimarcato come l’argomento prescelto per questa edizione, oltre ad essere del tutto coerente con gli indirizzi di ricerca della romanistica odierna, si ponga perfettamente all’interno del campo di studi prediletto da Luraschi, ovverosia il diritto pubblico romano, e ha ricordato come lo Studioso si fosse speso affinché gli studi in questo settore – spesso considerato, a torto, secondario – non venissero meno con il passare del tempo.

2. Il Presidente, quindi, ha dato la parola al primo relatore della giornata, Fabio Botta (Università di Cagliari), il quale ha aperto la serie di lezioni con un intervento intitolato *Idee vecchie e nuove sul processo criminale tardoantico*.

A partire dalla ben nota *querelle* circa la categorizzazione del processo criminale romano del tardoantico, ma non solo, quale processo di stampo accusatorio o inquisitorio, il relatore ha affermato come – a suo avviso – tale diatriba appaia oggi quantomeno obsoleta, alla luce delle recenti conclusioni alle quali è addivenuta la dottrina romanistica. Da una lettura delle fonti a nostra disposizione emergerebbe infatti come il termine *accusatio* venga sempre riferito dalle stesse alla fase di iniziativa della procedura, mentre ciò non apparirebbe altrettanto vero per quanto riguarda l’uso del termine *inquisitio*: in questo modo, verrebbe dunque meno l’assunto fondamentale sul quale è andata fondandosi la dottrina maggioritaria sino a poco tempo fa, la quale aveva desunto, a partire dal dualismo di giurisdizioni *ordo/extra ordinem*, la netta contrapposizione tra i due sistemi processuali.

Se dalle fonti cosiddette letterarie dell’epoca è invero molto difficile ricavare dati sistematici certi, le stesse fonti giuridiche – e soprattutto le costituzioni tardoantiche in materia di diritto criminale contenute nel *Codex Theodosianus* – restituiscono agli studiosi una forte idea di frammentarietà degli interventi imperiali in materia di procedura criminale; ciò nonostante pare doversi affermare che per la cancelleria imperiale il punto di riferimento ideale per i nuovi provvedimenti imperiali fosse rimasto comunque

il sistema di repressione criminale sorto in età classica. Di conseguenza, qualsivoglia operazione di ricostruzione sistematica che miri a disgiungere l'analisi del processo criminale tardoantico dai parametri utilizzati per l'età antecedente sarebbe destinata a non giungere ad alcun risultato apprezzabile.

La chiave di lettura proposta da Botta per comprendere il caotico sistema processualcriminale del tardoantico, sulla base dei testi a nostra disposizione, è costituita dalla fonte di ricognizione e produzione dell'illecito, la quale – costituzione imperiale o legge pubblica, a seconda che si tratti di *crimen extraordinarium* o *publicum* – dettava altresì la disciplina processuale per la repressione dello stesso.

In conclusione, la soluzione proposta per ottenere una visione d'insieme di questo panorama disorganico passa attraverso uno studio del processo criminale nel suo complesso affiancato dall'esame attento della disciplina dei singoli *crimina*.

3. Successivamente, è intervenuto Giovanni Luchetti (Università di Bologna) in merito all'*Esercizio del potere giurisdizionale e fenomeni di corruzione nelle Novelle giustiniane*.

Dopo aver sottolineato, in primo luogo, come il tema della corruzione dei funzionari e dei giudici costituisse una preoccupazione costante per Giustiniano e la sua cancelleria, il relatore è passato ad illustrare il modo in cui tale problematica venne affrontata in tre provvedimenti differenti: la Nov. 8 e la Nov. 17, rispettivamente datate al 15 e 16 aprile 535 d.C., e la Nov. 124 del 544 d.C.

L'esegesi delle costituzioni ha permesso di rilevare, oltre ad una grandissima differenza sul piano stilistico, determinata anche dal notevole lasso temporale intercorso tra le prime due e la terza, come esse affrontino la questione sotto profili differenti, ma per certi versi speculari: le prime due Novelle trattano il problema dal punto di vista del soggetto incaricato di amministrare la giustizia, sancendo tutta una serie di divieti, disposizioni e sanzioni a suo carico; l'ultima, da quello delle parti processuali, essendo principalmente diretta ad impedire la corruzione dell'autorità giudicante.

Spicca, per importanza e per l'ampiezza dei temi trattati, la Nov. 8, la quale infatti non si limita ad affrontare la tematica della corruzione, ma costituisce una sorta di vera e propria 'legge-quadro' *ante litteram* diretta alla riorganizzazione dell'amministrazione periferica dell'Impero.

In conclusione, l'analisi delle tre Novelle – accomunate dal forte elemento di continuità costituito dalla necessità di porre un freno alla corruzione nel campo dell'amministrazione della giustizia – ha fornito una chiara misura dell'ampiezza del fenomeno corruttivo che caratterizzava tutti i livelli della società bizantina del tempo di Giustiniano.

4. La terza lezione, *L'incauta arringa di Epitteto. Accusa penale, agonismo processuale ed etica forense in due epistole di Simmaco*, tenuta da Federico Procchi (Università di Pisa), ha avuto ad oggetto due lettere tratte dall'epistolario di Simmaco (Symm., *Ep.* 5.41 e 9.31) relative alla vicenda di Epitteto, avvocato colpito con la privazione del *ius postulandi* in applicazione della disciplina dettata da Valentiniano e Valente nel 368 d.C. in tema di contenenza delle espressioni utilizzate dal patrocinatore in sede giudiziale.

L'analisi dei motivi di scusabilità adottati da Simmaco consente di apprezzare la

costruzione retorica di queste epistole, che possono pertanto essere definite come delle «orazioni in miniatura», caratterizzate dall'utilizzo della tecnica argomentativa forense e dei relativi *topoi*.

La necessità di adottare tali accorgimenti conseguiva alla delicatezza della questione affrontata, la quale derivava principalmente dai destinatari delle lettere: esse erano infatti indirizzate, rispettivamente, ai giudicanti di primo e secondo grado che avevano sancito all'esito del procedimento la radiazione di Epitteto. All'oratore era pertanto preclusa la possibilità di limitarsi a censurare l'operato del giudice, trovandosi nella posizione del postulante costretto a chiedere la revoca di un provvedimento allo stesso soggetto che lo ha emesso.

Le due epistole di Simmaco in favore del collega Epitteto, nell'affrontare una problematica che oggi definiremmo di deontologia forense, hanno permesso al relatore di delineare, al contempo, un vivido scorcio dell'ambiente forense tipico del IV sec. d.C.

5. È in seguito intervenuto Tommaso Beggio, il quale – con il proprio intervento dal titolo *Alcune considerazioni in tema di 'abolitio criminum'* – ha analizzato l'evoluzione della disciplina dell'istituto dell'*abolitio privata* nel periodo tardoclassico, nonché i riflessi di quest'ultima sulla configurazione dell'ipotesi criminosa della *tergiversatio*.

Dall'esegesi delle fonti giuridiche tardoclassiche a nostra disposizione non sembra potersi desumere che siano intervenute significative innovazioni in materia rispetto al periodo classico. La lettura di alcune costituzioni imperiali, tuttavia, ha consentito al relatore di svolgere taluni rilievi, in particolare con riguardo agli elementi che l'organo giudicante doveva tener presente ai fini della concessione dell'*abolitio* (CTh. 9.37.1), alla disciplina volta a scoraggiare i comportamenti dilatori degli accusatori, con la fissazione di un termine entro il quale il processo sarebbe dovuto giungere a sentenza (CTh. 9.36.1), all'introduzione di limiti alla concessione dell'*abolitio* in determinate situazioni o per determinati *crimina* (CTh. 9.37.2-3) e all'eventuale necessità del previo consenso dell'accusato per l'ottenimento della stessa (CTh. 9.37.4).

Nel corso della relazione è stato altresì messo in luce lo stretto rapporto che lega la *tergiversatio*, l'*abolitio* e le problematiche connesse alla presentazione dell'accusa, le quali erano avvertite come ancora del tutto attuali anche nel corso del tardoclassico, secondo quanto testimoniato dalla necessità – sentita da molti imperatori – di limitare il più possibile il fenomeno della desistenza ingiustificata dall'accusa e di sanzionare quest'ultima nel modo più severo possibile.

Il relatore ha così concluso affermando che dai già citati provvedimenti parrebbe emergere una generale tendenza ad ampliare il concetto di *desistere* sino a ricomprendervi tutti i casi in cui un'accusa non fosse stata provata, a prescindere che vi fosse o meno la *calumnia* dell'accusatore, mentre la *tergiversatio* sembra mantenere ancora una sua autonomia concettuale rispetto a queste ultime ipotesi.

In definitiva, nonostante i testi esaminati lascino intravedere l'esistenza di alcune linee generali d'intervento, come la volontà della cancelleria imperiale di favorire il normale svolgimento del processo e di offrire un minimo di tutela agli accusati, da essi emerge comunque una tendenziale disomogeneità nell'azione legislativa da parte della cancelleria imperiale.

6. È da ultimo intervenuto Antonino Milazzo (LUM-Casamassima [BA]), con una relazione intitolata *C. 9.35.5: alcune riflessioni su 'convicium' e 'animus iniuriandi' nell'offesa morale*.

Partendo dal rescritto di Diocleziano e Massimiano del 290 d.C., trådito in C. 9.35.5, e dalla locuzione ivi contenuta di «*non convicii consilio*», l'intervento si è concentrato attorno alla ricostruzione del concetto di *convicium*, ovverosia l'intenzione di offendere un soggetto, quale requisito dell'*iniuria*.

L'esegesi di alcuni passi del Digesto (in particolare, D. 47.10.15.4-6 e 11-12) – anche alla luce delle risultanze alle quali è pervenuta la dottrina in tema di *iniuria* nel corso degli anni – ha consentito al relatore di giungere alla conclusione secondo la quale, a suo avviso, nel rescritto in questione la locuzione *convicii consilio* – al fine dell'integrazione dell'*iniuria* – implicasse l'intenzione di recare offesa al destinatario e, al contempo, richiedesse la consapevolezza dell'offensore circa la non rispondenza al vero di quanto da quest'ultimo affermato. La caratterizzazione dell'*iniuria* quale offesa personale avrebbe richiesto, pertanto, l'elemento soggettivo dell'intenzionalità specifica di offendere un altro soggetto, per l'appunto il *convicii consilio*.

7. I lavori si sono conclusi con la tavola rotonda, seguita dai saluti finali di Simona Luraschi e di Massimo Miglietta, il quale ha colto l'occasione per annunciare che la quarta edizione della Cattedra si terrà a Lecce presso l'Università del Salento nell'autunno del 2022, nonché la futura pubblicazione del volume degli Atti della terza edizione della Cattedra Luraschi.

Matteo Cristinelli
Università di Trento